

**TESTO UNICO AMBIENTE D.Lgs. 152/2006
MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI,
ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI E
EMISSIONI IN ATMOSFERA**

GESTIONE DEI RIFIUTI

Il 26 settembre è entrato in vigore il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"

La disposizione normativa modifica la Parte IV del D.lgs. 152/2006 e pertanto i principi di gestione dei rifiuti.

Le novità più significative riguardano i seguenti aspetti:

- ✓ eliminazione dell'obbligo di tenuta del registro di carico scarico rifiuti per le IMPRESE PRODUTTRICI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI FINO A 10 DIPENDENTI. In attesa che sulla disposizione normativa intervengano chiarimenti ministeriali che ne specifichino l'attuazione, si consiglia la tenuta del registro rifiuti fino al 31/12/2020;
- ✓ i limiti per la possibilità da parte delle Associazioni di Categoria di tenere i registri di carico scarico per conto delle aziende passano a 20 t per i rifiuti non pericolosi e a 4 t per quelli pericolosi;
- ✓ il registro di carico scarico rifiuti e il formulario dovranno essere conservati per un tempo minimo di tre anni e non più per cinque;
- ✓ si conferma il MUD, stabilendo con successivo decreto le modalità di coordinamento con il Registro elettronico nazionale di futura definizione;
- ✓ vengono semplificate le modalità di gestione dei rifiuti da manutenzione, prevedendo la possibilità di accompagnarne il trasporto dalla sede della manutenzione al deposito temporaneo in azienda mediante DDT (Art. 193 comma 19 – NOTA 01). Risulta pertanto abrogato l'Art. 266 comma 4.

NOTA 01 - APPROFONDIMENTO – Estratto del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)

Articolo 193 (Trasporto dei rifiuti) comma19

[...]

19. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. [...]

- ✓ viene ridefinito il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, già introdotto con il Decreto Legge 135/2018, che avrà come fulcro il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Quest'ultimo verrà gestito attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali. I requisiti e le modalità di utilizzo del Registro elettronico saranno definiti con decreto di futura emanazione.
- ✓ il registro cronologico di carico e scarico viene integrato con l'indicazione delle informazioni sulle quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di recupero. Sono rinviate ad un successivo decreto la disciplina e le modalità per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti. Con lo stesso decreto verranno disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo.
- ✓ viene rivoluzionato il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, con importanti conseguenze sul mancato obbligo della registrazione o con la possibilità del loro conferimento presso ecocentri comunali.
- ✓ il Decreto riforma il sistema della responsabilità estesa del produttore. Con decreto di futura emanazione verranno definite le modalità di attuazione. L'obiettivo è quello di disciplinare la responsabilità dei produttori di beni per tutto il loro ciclo di vita, con l'obbligo di gestione da parte del produttore, dei beni diventati rifiuti in maniera diretta o tramite l'adesione ad un sistema collettivo;

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

Dal 26 settembre 2020, per effetto dell'entrata in vigore del già citato Decreto legislativo 116/2020, viene modificato il comma 5 dell'art.219 del D.lgs. 152/2006 in materia di criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio.

Tale modifica impone che "tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione."

La formulazione dell'obbligo di etichettatura lascia spazio a molti dubbi interpretativi e pertanto il consorzio CONAI si è fatto promotore di una iniziativa a favore delle imprese che dovessero necessitare di un supporto mediante la pubblicazione (fino al 30/11/2020) delle **"LINEE GUIDA SULL'ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI"** consultabili al seguente link:

<http://www.progettarerericiclo.com//docs/etichettatura-ambientale-degli-imballaggi>

Il documento fornisce una prima linea interpretativa delle modifiche normative subentrate.

Il consorzio CONAI è disponibile a fornire informazioni aggiuntive mettendo a disposizione l'indirizzo e-mail epack@conai.org dedicato ai quesiti che non trovano risposta all'interno di tale documento.

Secondo le prime interpretazioni fornite, si evidenziano i seguenti aspetti:

- ✓ l'etichettatura ambientale va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo. Allo stato attuale tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia rientrano nell'obbligo di etichettatura. Sono esclusi pertanto gli imballaggi destinati alla commercializzazione verso paesi esteri. Da una prima interpretazione sembrerebbero esclusi anche gli imballaggi terziari per il trasporto poiché adibiti esclusivamente all'ambito commerciale e industriale e non alla vendita al consumatore finale;
- ✓ le informazioni minime che devono essere obbligatoriamente riportate in etichetta riguardano la tipologia di imballaggio, l'identificazione del materiale, la famiglia del materiale di riferimento e l'indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata);
- ✓ l'obbligo di etichettatura è entrato in vigore il 26 settembre 2020 e non sono previsti periodi transitori o di proroga. Il consorzio CONAI auspica tuttavia una revisione della normativa che tenga conto di tempistiche congrue con l'adeguamento da parte delle imprese obbligate;
- ✓ l'obbligo di etichettatura è in capo ai produttori. E' tuttavia soggetto a sanzione chiunque immetta al consumo imballaggi privi dei requisiti di etichettatura. Ai sensi dell'art. 261 comma 3, chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura, è applicata una sanzione amministrativa pecunaria da cinquemila euro a quarantamila euro.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il 28 agosto è entrato in vigore il Decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102 che apporta modifiche alla parte V del D.lgs. 152/2006 in materia di emissioni in atmosfera. Le novità legislative riguardano sia gli stabilimenti già autorizzati che quelli con procedimento autorizzativo in itinere o di prossima attivazione.

Di seguito alcune delle novità introdotte:

- ✓ viene introdotta la nuova definizione di "emissioni odorigene": "emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena" (art. 268);
- ✓ viene introdotta la nuova definizione di "solvente organico": "qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante" (art. 268);
- ✓ in tema di variazione del gestore dello stabilimento, viene precisato che la variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia (art. 269);
- ✓ vengono apportate modifiche all'ambito sanzionatorio del decreto, in alcuni casi con alcune precisazioni testuali, in altre con la definizioni di nuove fattispecie o con la rideterminazione degli importi (art. 279);
- ✓ per le autorizzazioni ordinarie riferite a lavorazioni che impiegano sostanze classificate come cancerogene o tossiche (H340, H350, H360), viene introdotto il comma 7 bis che prevede che ogni 5 anni (a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione) i gestori degli stabilimenti inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizzi la disponibilità di sostanze alternative, se ne considerano i rischi e si esamini la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione. Sulla base della relazione, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione (art. 271).

SECUROTTY



La sicurezza e la salute sul lavoro sono valori primari difesi dalla Costituzione e garantiti a tutti i lavoratori. La normativa sulla sicurezza è imponente, complessa ed obbliga le imprese ad oneri di ordine gestionale ed economico. Soprattutto in una situazione di grave crisi congiunturale è fondamentale poter gestire in modo efficace, immediato e poco costoso la sicurezza dei lavoratori. Inno srl, in collaborazione con altre strutture Confartigianato ha raccolto questa sfida in una nuova logica di servizi proponendo un sistema di gestione semplice, utile, intuitivo puntando a criteri di massima efficienza e ricercando il corretto bilanciamento tra costi e benefici. Nasce così il gestionale Securotto. Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono:

- E' uno strumento sviluppato in modalità Web (cloud) a cui si accede attraverso una password dedicata. Non ci sono quindi programmi da installare.
- E' stato creato da chi lavora quotidianamente a fianco delle piccole e micro imprese e quindi progettato per le loro esigenze
- E' consultabile da qualunque postazione e con qualunque strumento di accesso ad internet (smartphone, tablet, ecc) anche in cantiere
- E' aggiornato continuamente alle nuove normative senza necessità che l'azienda compia alcuna operazione - E' un mezzo sicuro con cui conservare i dati aziendali
- E' personalizzabile ed offre la possibilità di gestire anche altri ambiti aziendali

Securotto inoltre è la base per strutturare un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) che permette di raggiungere il punteggio richiesto per ottenere lo sconto sul premio Inail aziendale (OT23).

L'OFFERTA DI INNO PER IL PACCHETTO SECUROTTY

Il servizio del gestionale Securotto comprende:

- Licenza d'uso
- password di accesso
- Aggiornamento del programma in funzione di adeguamenti normativi
- Conservazione dei dati presso Server protetto
- Formazione iniziale per consultazione / inserimento dati
- possibilità di integrare il pacchetto con Audit aziendale per applicazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro
- possibilità di integrare il pacchetto con inserimento dati

PER SAPERNE DI PIU' CONTATTACI

INNO s.r.l.

Via Leonardo Da Vinci, 76 – VITTORIO VENETO (TV)

Orario ufficio 08.30 - 12.30 e 14.00 - 18.00

Tel. 0438 – 53030 - e-mail: info@innosrl.it